



Città di Chioggia città d'arte

SETTORE P.d.T.-SERVIZIO DEMANIO TURISTICO
Palazzo Municipale Corso del Popolo Chioggia- tel. 0415534887-822

Dirigente: dott. Paolo Ardizon
Responsabile del Procedimento: dott. Paolo Spagna
Istruttore: geom. Marco Bianchi
Istruttore Amministrativo: Paolo Zennaro
Y:\word\Demanio Marittimo\AUTORIZZAZIONI STAGIONALI ANNO 2015\art 20\CAMPING OASI\Camping Oasi.doc

N. Reg. 32/2015

Chioggia 10 LUG. 2015

Oggetto: L.R. n. 33/02 – Rilascio autorizzazione a carattere stagionale 2015 ai sensi art 20 punto 9 del Regolamento Demaniale, approvato con deliberazione di C.C. 77/12


Ditta: Soc. Camping Oasi, leg. Rappresentante Tiozzo Caenazzo Anelino, con sede legale in Via Barbarigo n. 147 P.I. 02351960279

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

VISTA l'istanza inoltrata in data 03/07/2015 con prot.n. 28723 dalla Soc. Camping Oasi, leg. Rappresentante Tiozzo Caenazzo Anelino, con sede legale in Via Barbarigo n. 147 P.I. 02351960279, concessionaria di una zona demaniale marittima turistica ricreativa n. n. 02 del 12/12/2005 (e successiva variazione n. 04/2009) di mq. 27.027,25 di cui mq 15.999,89 a campeggio e mq 11.027,36 a stabilimento balneare, individuata con l'ambito 59 del PP Arenile, con la quale chiede l'autorizzazione stagionale per la realizzazione della corsia di lancio sullo specchio acque fronte lo stabilimento denominato "Campeggio Oasi" individuato nel PP Arenile di Sottomarina e Isola Verde con l'ambito 59;

VISTO:

- che con delibera di C.C. n. 28 del 25/03/2015 veniva modificato il regolamento comunale sull'uso del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari approvato con delibera di C.C. n. 77/2013 più precisamente veniva modificato l'articolo 20 "attività soggette ad autorizzazione" con l'inserimento del punto 9 che si riporta integralmente: *I titolari di concessione ad uso stabilimento balneare possono essere autorizzati a realizzare corridoi di lancio/atterraggio che devono avere le caratteristiche indicate nelle ordinanze della sicurezza balneare a condizione che sia versato il canone demaniale ai sensi dell'articolo 03, comma 4 legge 4 dicembre 1993, n. 494 I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto di concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purchè non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa.*





Tali corridoi devono essere posti per quanto possibile in corrispondenza dei limiti laterali della concessione, in modo tale da non interferire con l'attività di balneazione, il cui posizionamento deve essere preventivamente comunicato alla Capitaneria di Porto”.

- che il richiedente ha provveduto al versamento delle spese istruttorie di € 225,00, di cui alla D.G. n. 556/2003, al versamento del canone demaniale con mod F/23 di € 657,52 e all'imposta regionale con Bonifico di € 32,88, secondo il seguente prospetto:
 - canone da corrispondere (mq. 6.000 x € 1.29050) € 7.743,00/365 = € 21,21 al giorno X
periodo giorni 31 = € 657,52
 - Imposta Regionale da corrisponde € 32,88

VISTA:

- la determina dirigenziale n. 1656 del 09/09/2014 con la quale viene delegata la funzione dirigenziale di cui all'art. 12 comma 8 lett. a), b) e c) del Regolamento generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, al dott. Paolo Spagna, relativamente del Settore Turismo -Servizio Demanio Turistico;
- la Delibera di C.C. n. 77/2012 “di approvazione Regolamento della disciplina delle attività Balneari aventi finalità turistiche-ricreative. Legge Regionale n. 33/02”;
- la dichiarazione antimafia dalla quale si evince che non sussistono procedimenti in corso di cui all'art 3 L n. 1423/56, ovvero provvedimenti di cui all'art. 10 della L n. 575/65 e ss. Mm., modificato dalla L. n. 94/09;

A U T O R I Z Z A

per quanto di competenza, la ditta la Soc. Camping Oasi, leg. Rappresentante Tiozzo Caenazzo Anelino, con sede legale in Via Barbarigo n. 147 P.I. 02351960279, ai sensi dell'art 20 punto 9 del summenzionato regolamento demaniale alla realizzazione della corsia di lancio sullo specchio acque fronte lo stabilimento denominato“Campeggio Oasi” individuato nel PP Arenile di Sottomarina e Isola Verde con l'ambito 59.

ART. 21.3 CONDIZIONI PARTICOLARI del regolamento demaniale comunale:

- lo svolgimento dell'attività non deve comportare movimenti di sabbia, tali da alterare in via definitiva la conformità dell'area, delle dune, della pendenza della spiaggia e delle opere di difesa;
- con opere (non soggetti al titolo abilitativo), mediante l'installazione di manufatti rimovibili di cui all'art. 17 delle NTA del P.P dell'arenile in quanto non soggetti a permesso di costruire, con l'obbligo di rimozione al termine della validità dell'autorizzazione;



Città di Chioggia città d'arte

- al termine della manifestazione e /o attività l'area oggetto dovrà essere ripulita e ripristinato lo stato originario dei luoghi a cura e spese dell'interessato. Inoltre eventuali strutture e/o attrezzature installate su tale area devono essere rimosse e tali da rendere l'area totalmente libera;
- le ditte autorizzate, ai sensi di quanto stabilito, devono, nello svolgimento dell'attività, rispettare le norme previste dalla Legge n. 104 del 05/02/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le altre norme di igiene e sicurezza vigenti.
- Nelle aree a parcheggio di cui sopra devono essere previsti e opportunamente segnalati, nella misura minima di uno ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a ml 3,20 da riservarsi gratuitamente ai veicoli al servizio delle persone disabili (D.M. 14 Giugno 1989, n. 236 all'art. 8.2.3).
- I prezzi per la sosta dei veicoli devono essere indicati al pubblico in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di cartelli o con altre modalità idonee allo scopo.

Sono salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le specifiche competenze degli organi preposti alla tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità. Inoltre l'Amministrazione Comunale resta manlevata da ogni qualsiasi responsabilità civile e penale a danni arrecati a persone o cose a causa della presente autorizzazione.

L'autorizzazione decadrà automaticamente allo scadere della data 06/09/2015.

Prima di dare corso all'attività indicata, dovranno essere acquisite, se necessarie, eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente (sicurezza, igiene, commerciale ecc).

Si precisa inoltre che se le attrezzature/manufatti di cui alla comunicazione rimarranno oltre la stagionalità (oltre 120 giorni, Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139") le stesse potranno essere attuate solo dopo l'ottenimento dei prescritti pareri e nulla osta di natura edilizia, ambientale, idrogeologica

Si dichiara, inoltre:

- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adeguamento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs 33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sottosezione provvedimenti "autorizzazioni e concessioni art. 23", del sito web dell'ente;
- di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- il presente atto non è soggetto a notifica.



Città di Chioggia città d'arte

Contro il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato

Il Funzionario Delegato
alle funzioni dirigenziali
dot. Paolo Spagna

